

## **Proposte di emendamenti all'Atto n. 1927 PDL "VALORIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA"**

### **EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 2:**

All'articolo 2 dell'atto 1927 sono apportate le seguenti modifiche:

- ✓ a) alla lettera a) del comma 1 le parole "*, nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa,*" sono soppresse;
- b) alla lettera c) del comma 1 le parole "*nelle mense e*" sono soppresse;
- c) alla lettera f) del comma 1 le parole "*dieta alimentare*" sono sostituite dalle parole "*dieta mediterranea*"

#### **Relazione illustrativa**

L'emendamento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 dell'atto 1927 è finalizzato a semplificare l'attività di collaborazione tra la Regione Umbria e gli istituti scolastici nella programmazione di progetti didattici nell'ambito degli interventi attuativi degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, eliminando il riferimento ai piani di offerta formativa integrativa.

L'emendamento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 dell'atto 1927 elimina dalla disposizione il riferimento alle "*mense*" poiché in base a quanto previsto dal Reg. UE n. 1169/2011 le stesse sono già ricomprese nel concetto di ristorazione collettiva contemplato dalla disposizione.

L'emendamento alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 dell'atto 1927 è volto a correggere un errore di tipo meramente materiale, poiché la disposizione fa riferimento alla "*dieta alimentare*" anziché alla "*dieta mediterranea*" oggetto dell'intervento legislativo. A tal fine, l'emendamento dispone la sostituzione delle parole "*dieta alimentare*" con le parole "*dieta mediterranea*".

#### **Relazione tecnica**

Gli emendamenti di cui al presente articolo hanno natura tecnico-normativa e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

### **EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3:**

All'articolo 3 dell'atto 1927 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"2. La Giunta regionale, ad integrazione della pianificazione indicata al comma 1, approva annualmente il programma attuativo della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario, previo parere della competente Commissione consiliare dell'Assemblea legislativa. Il programma è proposto dalla struttura competente in materia di cultura e turismo, sentito il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea previsto dall'articolo 4."*

b) il comma 4 è soppresso.

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento al comma 2 dell'articolo 3 dell'atto 1927 è finalizzato a chiarire il procedimento volto all'approvazione del programma attuativo degli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi della proposta di legge in esame, poiché nell'originaria formulazione della disposizione non risulta agevolmente comprensibile se spetti alla Giunta regionale in sede di approvazione ovvero alla struttura tecnica della stessa competente in materia di cultura e turismo in sede di predisposizione del citato programma il compito di acquisire il parere del "Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea" istituito dall'articolo 4 dell'atto 1927.

L'emendamento al comma 4 dell'articolo 3 dell'atto 1927 elimina dall'articolato tale disposizione che impone alla Regione di dare priorità nella scelta dei soggetti collaboratori all'attuazione degli interventi individuati dall'articolo 2 dell'atto 1927 a quelli che hanno maturato almeno tre anni nella valorizzazione e nella promozione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato alla dieta mediterranea, poiché la disposizione non stabilisce sulla base di quali criteri avviene la verifica circa la maturazione del suddetto periodo di tre anni.

### **Relazione tecnica**

Gli emendamenti hanno natura tecnico-normativa, non incidono sulla quantificazione delle risorse finanziarie da stanziare per l'attuazione del programma attuativo e risultano pertanto neutrali dal punto di vista finanziario.

### **EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 4:**

All'articolo 4 dell'atto 1927 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

*"b) un rappresentante per ognuna delle aziende sanitarie regionali con specifiche competenze in materia di prevenzione;"*

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

*"e) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia e un rappresentante designato dall'Università per stranieri di Perugia, entrambi esperti nelle materie inerenti la presente legge"*

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

*"7. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese."*

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dell'atto 1927 chiarisce come debba far parte del "Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea" istituito dal comma 1 del medesimo articolo un rappresentante per ognuna delle aziende sanitarie regionali, poiché dal tenore letterale della disposizione contenuta nell'atto base non risulta chiaro se del suddetto comitato debba far parte un rappresentante per ognuna delle aziende sanitarie regionali ovvero un unico rappresentante.

L'emendamento alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 dell'atto 1927 chiarisce come debba far parte del "Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea" istituito dal comma 1 del medesimo articolo un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia e un rappresentante designato dall'Università per stranieri di Perugia poiché dal tenore letterale della disposizione contenuta nell'atto base non risulta chiaro se del suddetto comitato debbano far parte membri designati da atenei ulteriori rispetto ai due aventi storicamente sede nel territorio regionale.

L'emendamento al comma 7 dell'articolo 4 dell'atto 1927 è finalizzato a chiarire come la gratuità prevista per la partecipazione ai lavori del comitato istituito dal comma 1 del medesimo articolo comprenda anche l'esclusione di eventuali rimborsi per le spese di viaggio.

#### **Relazione tecnica**

Gli emendamenti al comma 2 dell'articolo 4 chiariscono la composizione del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'emendamento al comma 7 dell'articolo 4 chiarisce invece, come attestato nella relazione tecnica a corredo dell'atto 1927, che la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento o rimborsi spese.

Gli emendamenti risultano quindi neutrali dal punto di vista finanziario.

#### **EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 6**

All'articolo 6 dell'atto 1927 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è autorizzata la spesa di euro 15.000,00 nelle disponibilità della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026.";*

b) al comma 3, la parola "2025" è sostituita dalla parola "2026".

#### **Relazione illustrativa e tecnica**

Gli emendamenti all'articolo aggiornano il triennio di autorizzazione della spesa a quello del bilancio di previsione vigente 2024-2026. Inoltre, sulla base del contenuto dell'articolo 3 della proposta di legge risulta necessario modificare la Missione ed il Programma di imputazione della spesa prevedendo la Missione 7 "Turismo" ed il Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", in luogo di quelli indicati nell'atto 1927.

Gli emendamenti non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 7:**

al comma 5 la parola "2023" è sostituita dalla parola "2024" e la parola "anche" è soppressa.

#### **Relazione illustrativa**

L'emendamento è volto ad adeguare temporalmente all'anno corrente e a semplificare il procedimento previsto dalla norma di prima applicazione di cui all'articolo 7 comma 5 dell'atto 1927.

#### **Relazione tecnica**

L'emendamento adegua temporalmente all'anno 2024, i termini previsti per l'adozione del primo programma attuativo e ne semplifica la procedura di approvazione. L'emendamento non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PULEITI

RODINI

PASTORELLI STEFANO

PANCINI (PRIMO FIRMATARIO)

MARCO CASTELLARU